



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 gennaio 2013 (24.01)
(OR. en)**

5250/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0077 (COD)**

**CODEC 56
PECHE 10
PE 2**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock - Esito della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 gennaio 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Jarosław Leszek WAŁĘSA (PPE, PL) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 17 emendamenti (emendamenti 1-17) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock.

Non si sono svolti negoziati con il Consiglio a tale riguardo.

Il Parlamento europeo non ha discusso la proposta, che è stata messa ai voti per adottare una posizione in prima lettura.

II. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 16 gennaio 2013 il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti da 1 a 17.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico*I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0155),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0090/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0395/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Conformemente all'articolo 290 del trattato, alla Commissione può essere conferito il potere di integrare o modificare elementi non essenziali di un

Emendamento

soppresso

¹ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 145.

atto legislativo mediante atti delegati.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti *a norma dell'articolo 290 del trattato in relazione alla revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Emendamento

(4) Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla fissazione dei periodi durante i quali la pesca con alcuni tipi di attrezzi è consentita* in relazione *ad alcune aree geografiche.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni *con il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e con le parti interessate,* anche a livello di esperti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1098/2007, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 4 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non *inferiori* a;

Emendamento

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non *superiori* a;

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) 0,25 per gli esemplari di età compresa fra i tre e i sei anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A; e

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il Consiglio decide, **conformemente al trattato**, i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco in questione.;

Emendamento

1. Ogni anno il Consiglio decide i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco in questione.;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il **Consiglio decide** ogni anno, **conformemente al trattato**, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.

Emendamento

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a definire, per** ogni anno, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. **Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10% il tasso obiettivo di mortalità per pesca fissato all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10 % rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

6. In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito pescare con attrezzi fissi nella zona delle 10 miglia nautiche misurate dalle linee di base. Il tempo di immersione di detti attrezzi fissi non supera le 48 ore.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 26

Ogni cinque anni a decorrere dal 18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza del piano pluriennale. *Se del caso*, la Commissione **può proporre adeguamenti** del piano pluriennale *o* adottare **atti delegati ai sensi dell'articolo 27**.

Ogni cinque anni a decorrere dal 18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza del piano pluriennale. ***Ai fini di detta valutazione***, la Commissione ***sollecita il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico. Se necessario, la Commissione presenta adeguate proposte di modifica del piano pluriennale, da adottare conformemente alla procedura legislativa ordinaria.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 27

La Commissione ***ha la facoltà di*** adottare ***atti delegati a norma dell'articolo 29 bis al fine di rivedere i tassi minimi*** di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 ***qualora i dati scientifici indichino che i valori fissati per***

Qualora riscontri che i tassi obiettivo di mortalità per pesca fissati cui all'articolo 4 non sono più appropriati per conseguire gli obiettivi del piano di gestione, la Commissione, sulla base del parere dello

tali tassi sono incompatibili con gli obiettivi del piano di gestione.";

CSTEP e previa consultazione del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e delle parti interessate, presenta una proposta, da adottare conformemente alla procedura legislativa ordinaria, concernente la revisione dei tassi obiettivo di mortalità per pesca fissati all'articolo 4.";

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali sottodivisioni sono inferiori al 3% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Ogni anno **la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e** sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **verifica** l'esistenza di tali prove e **determina** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione. **Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 2.**

Emendamento

2. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali sottodivisioni sono inferiori al 3% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare,** ogni anno, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare** l'esistenza di tali prove e **a determinare** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente

Emendamento

3. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente

alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. **Ogni anno la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e** sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **verifica** l'esistenza di tali prove e **determina** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nella sottodivisione in questione. **Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 2.**

alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ogni anno,** sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, **atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare** l'esistenza di tali prove e **a determinare** se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nella sottodivisione in questione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli atti **di esecuzione** di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Emendamento

4. Gli atti **delegati** di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Capo VI bis – articolo 29 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La delega di poteri di cui agli articoli 26 e 27 è conferita** alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato**.

Emendamento

2. **Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 27 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, è conferito** alla Commissione per un periodo di **tre anni a decorrere da...***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente**

prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Capo VI bis – articolo 29 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di **poteri** di cui **agli articoli 26 e 27** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di **potere** di cui **all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 27 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Capo VI bis – articolo 29 ter

Testo della Commissione

Articolo 29 ter
Procedura di comitato

Emendamento

soppresso

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.